

SEDUTA DEL GIORNO 28/9/2017 TENUTA PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE REGIONALE

DELIBERA DELLA GIUNTA N. 48 DEL 28/9/2017

Sono presenti:

Sig. Andrea Sereni - Presidente Unione Regionale e Presidente Camera

Commercio Arezzo;

Sig. Leonardo Bassilichi - Presidente Camera Commercio Firenze;

Dr. Dino Sodini - Presidente Camera Commercio Massa Carrara;

Dr. Valter Tamburini - Presidente Camera di Commercio Pisa;

Dr. Massimo Guasconi
 Dr. Giuseppe Salvini
 Segretario Generale Camera Commercio Arezzo;

Dr. ssa Cristina Martelli

- Segretario Generale Camera Commercio Pisa;

Dr. Daniele Bosi

- Segretario Generale Camera Commercio Pistoia;

Dr.ssa Catia Baroncelli - Segretario Generale Camera Commercio Prato;

Dr.ssa Maria Beatrice Piemontese - Presidente Sindaci revisori;

Dr.ssa Silvia Simoncelli - Sindaco revisore; Dr.ssa Antonella Sacchetti - Sindaco revisore.

Sono assenti:

Dr. Stefano Morandi - Vice Presidente Unione Regionale e Presidente Camera

Commercio Pistoia;

Dr. Riccardo Breda - Presidente Camera Commercio Maremma e Tirreno;

Dr. Giorgio Bartoli - Presidente Camera Commercio Lucca;

Sig. Luca Giusti - Presidente Camera di Commercio Prato;
Dr.ssa Laura Benedetto - Segretario Generale Camera di Commercio Firenze;

Dr. Pierluigi Giuntoli - Segretario Generale Camera di Commercio Maremma e

Tirreno:

Dr. Enrico Ciabatti - Segretario Generale Camera di Commercio Massa Carrara;

Dr. Roberto Camisi - Segretario Generale Camera Commercio Lucca.

Segretario della seduta Dr. Lorenzo Bolgi, Segretario Generale dell'Unione Regionale e della Camera Commercio Siena.



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016.

LA GIUNTA DELL'UNIONE REGIONALE

Visto l'art. 12 comma 1 lett. k) dello Statuto, che assegna alla competenza della Giunta le determinazioni inerenti le partecipazioni esterne all'Unione Regionale;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), attuativo dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che la ratio a cui si ispira il decreto delegato, come da legge delega, è quella di "assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza", attraverso la "razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità" e la "ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti";

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto:

Articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)

- 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma I costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
- 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in



base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

- 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
- 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
- 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
- 9. Omissis.
- Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1, 2, 4
- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 2
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- Articolo 26 (Altre disposizioni transitorie), commi 2 e 12quinquies
- 2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

Visto l'allegato A) al D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato che:

- Il sistema camerale è stato recentemente inciso da una profonda riforma, portata a compimento con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- Il ruolo delle Unioni Regionali nell'ambito del panorama istituzionale ne è uscito sensibilmente ridimensionato; la stessa esistenza di tali enti non è più obbligatoria, a differenza di quanto invece risultava nel precedente regime di cui al D.Lgs. n. 23/2010;

Vista la delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con cui la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha emanato "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016";

Vista la delibera 28-10-2014 n. 68, con cui la Giunta dell'Unione ha adottato le seguenti

determinazioni con riferimento alle partecipazioni dell'Ente:

	SOGGETTO PARTECIPATO	CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PARTECIPATO	DETERMINAZIONI
1	FIDI TOSCANA S.p.a.	Intermediario Finanziario	Decisione rinviata
2	SICI - Fondo Investimento Chiuso		Mantenimento partecipazione, in quanto in fase di rimborso della quota
3	AGROQUALITÀ – Società per la certificazione agroalimentare S.p.a.	Società di Sistema	Dismissione partecipazione, ritenuta non strategica
4	SI CAMERA S.r.I.	Società di Sistema	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività
5	Consorzio per l'innovazione tecnologica - DINTEC S.c.r.l.	Società di Sistema	Mantenimento partecipazione, in quanto priva di costi e ritenuta funzionale all'attività



6	ECOCERVED S.c.r.l.	Società di Sistema	Dismissione partecipazione, ritenuta non strategica
7	INFOCAMERE S.c.p.a.	Società di Sistema	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività
8	LOGISTICA TOSCANA S.c.r.l.	Società costituita da Regione, UTC e 8 Camere di Commercio	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività, limitando l'importo della contribuzione a massimo € 12.000,00 annui
9	C.E.T. S.c.r.l. – Società Consortile Energia Toscana	Società di Sistema	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività
10	Toscana Certificazione Alimentare - T.C.A. S.r.l.	Società partecipata da Consorzio Chianti ed alcune C.C.I.A.A. toscane	Dismissione partecipazione, ritenuta non strategica
11	UTC Immobiliare e servizi S.c.r.l.	Società di Sistema, proprietaria dell'immobile adibito a sede dell'Unione Regionale	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività, almeno fino a quando l'immobile non sarà venduto
12	ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche	Società di Sistema	Dismissione partecipazione, ritenuta non strategica
13	TIBRE – Tirreno Brennero S.r.l.	In liquidazione	Attendere liquidazione
14	RETECAMERE S.c.r.l.	In liquidazione	Attendere liquidazione
15	UNIONFILIERE – Associazione delle C.C.I.A.A. per la valorizzazione del made in Italy	Ente di Sistema	Decisione rinviata
16	Associazione OTS – Osservatorio Tessile Sostenibile	Ente con CNR ed Ente Cassa C.R. FI	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività, a fronte di una sensibile riduzione del contributo annuale
17	Associazione Centro Internazionale per la Valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari e la Qualità dell'Alimentazione – TUSCAN FOOD QUALITY CENTER	Ente con Regione, Università, ecc.	Mantenimento partecipazione, in quanto ritenuta funzionale all'attività

Considerato che:

- a) In esecuzione della citata delibera di Giunta n. 68 del 28-10-2014, l'Unione Regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 27-29, Legge n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, Legge n. 147/2013, ha indetto procedure ad evidenza pubblica per la vendita delle intere partecipazioni societarie detenute in:
 - Ecocerved S.c.r.l.;
 - Agroqualità S.p.a.;
 - Isnart S.c.p.a.;
 - Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.;



- b) Il tentativo di cessione delle partecipazioni in Ecocerved S.c.r.l., Agroqualità S.p.a. e Isnart S.c.p.a. non è andato a buon fine. Ha pertanto trovato applicazione la previsione dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013; in base a tale normativa, la partecipazione di Unioncamere Toscana in Agroqualità S.p.a., Ecocerved S.c.r.l. e Isnart S.c.p.a. è cessata ipso iure con effetto dal giorno 1 gennaio 2015;
- c) Le quote di partecipazione in T.C.A. S.r.l. sono state alienate a Camera di Commercio di Siena e ad Associazione Pro.Agri.To., giusta determinazione S.G. 18-3-2015 n. 50;
- d) L'Unione Regionale ha ottenuto la liquidazione delle quote in Ecocerved S.c.r.l. e Agroqualità S.p.a.;

Considerato che:

- Con delibera 8-9-2015 n. 65 la Giunta dell'Unione ha stabilito di recedere da Retecamere S.c.r.l.;
- Il recesso è stato formalizzato con lettera 14-10-2015 prot. 0002472/7.7;
- L'Unione non ha ancora ottenuto la liquidazione della relativa quota;

Logistica Toscana S.c.r.l. è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria 31-3-2016;

Considerato che, al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, assunta a riferimento dall'art. 24 comma 1, il quadro delle partecipazioni societarie dirette

dell'Unione Regionale risultava essere il seguente:

Società partecipata		Capitale sociale	Valore partecipa-	% parteci-
			zione dell'Unione	pazione
				dell'Unione
п	Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 2.048.852,00	1,27923%
ш	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l	€ 4.009.935,00	€ 11.145,00	0,28%
	Si.Camera S.c.r.l.			- 20
п	Consorzio per l'Innovazione	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
	Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.			
ш	Infocamere - Società Consortile di	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
	Informatica delle Camere di	21		2
	Commercio Italiane per azioni			
ш	Logistica · Toscana S.c.r.l. · in	€ 210.000,00	€ 51.658,00	24,762%
	liquidazione			
п	Società Consortile Energia Toscana	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
	S.c.r.l.			
8	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l.	€ 10.600,00	€ 3.377.026,76	66,25%
ш	Tirreno Brennero S.r.l in	€ 386.782,00	€ 10.662,65	2,7567%
	liquidazione			
ш	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%
ш	Istituto Nazionale Ricerche Turistiche -	€ 1.046.500,00	€ 2.000,00	0,1911%
	Isnart - Società Consortile per Azioni			

Considerato che, successivamente al 23-9-2016, l'Unione ha ottenuto la parziale liquidazione della propria quota in:

a) Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione;



- b) Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione;
- c) Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Isnart Società Consortile per Azioni;

Considerato che, in data 31-5-2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., con contestuale nomina di un liquidatore;

Considerato che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione

Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata		Capitale sociale	Valore partecipa-	% parteci-
			zione dell'Unione	pazione
	¥¥	•	×	dell'Unione
н	Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 1.985.649,00	1,27923%
ш	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. – Si.Camera S.c.r.l.	€ 4.009.935,00	€ 11.145,00	0,28%
=	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
	Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
В	Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione	€ 210.000,00	€ 51.658,00	24,762%
	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
п	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 10.600,00	€ 318.718,82	66,25%
15	Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione	€ 386.782,00	€ 10.662,65	2,7567%
8	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%

Considerato che l'introduzione degli specifici requisiti di ammissibilità contenuti nell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e dei parametri stringenti di cui all'art. 20 del medesimo decreto, unitamente alla profonda riforma che ha interessato il sistema camerale, rendono necessaria una valutazione assai prudente ed oculata circa le partecipazioni detenute dall'Unione Regionale.

Vista la relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, ove sono dettagliatamente indicati, relativamente alla varie società:

- dati anagrafici, oggetto sociale, dati di bilancio;
- valutazioni circa il mantenimento o l'alienazione della partecipazione dell'Unione Regionale, alla luce delle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di condividere e approvare la suddetta relazione tecnica e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Unione Regionale;

Ritenuto quindi di:

- a) mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società:
 - Infocamere Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: società ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. d) D.Lgs. n.

C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299 unioncamere@los.gamcom.it - www.tos.camcom.it - PEC: unioncameretoscana@legalmail.it



175/2016;

- Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.: società ritenuta ammissibile ex art. 4 comma 1 e art. 4 comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016;
- b) dismettere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, procedendo all'alienazione della quota con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.:
 - Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (Si.Camera S.c.r.l.): per assenza dei presupposti ex art. 4 T.U.S.P.;
 - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.): per assenza dei presupposti ex art. 4 T.U.S.P.;
- c) dismettere la partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., procedendo all'alienazione della quota, in quanto le attività svolte da Fidi Toscana S.p.a., come da oggetto sociale, non rientrano tra i fini istituzionali dell'Unione Regionale;

All'unanimità:

DELIBERA

1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 23-9-2016, come segue:

Società partecipata		Capitale sociale	Valore partecipa-	% parteci-
		,	zione dell'Unione	pazione
				dell'Unione
8	Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 2.048.852,00	1,27923%
п	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l	€ 4.009.935,00	€ 11.145,00	0,28%
	Si.Camera S.c.r.l.			
ш	Consorzio per l'Innovazione	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
	Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	*		
8	Infocamere - Società Consortile di	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
	Informatica delle Camere di			
	Commercio Italiane per azioni			
111	Logistica Toscana S.c.r.l. in	€ 210.000,00	€ 51.658,00	24,762%
	liquidazione			
ш	Società Consortile Energia Toscana	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
	S.c.r.l.			
ш	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l.	€ 10.600,00	€ 3.377.026,76	66,25%
ы	Tirreno Brennero S.r.l in	€ 386.782,00	€ 10.662,65	2,7567%
	liquidazione			
ш	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	€ 0,1
	Istituto Nazionale Ricerche Turistiche -	€ 1.046.500,00	€ 2.000,00	0,1911%
	Isnart - Società Consortile per Azioni	(54)		

2) Di dare atto che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipa- zione dell'Unione	pazione
Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 1.985.649,00	dell'Unione 1,27923%



	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. – Si.Camera S.c.r.l.	€ 4.009.935,00	€ 11.145,00	0,28%
п	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
	Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
В	Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione	€ 210.000,00	€ 51.658,00	24,762%
	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
н	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 10.600,00	€ 318.718,82	66,25%
	Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione	€ 386.782,00	€ 10.662,65	2,7567%
ш	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	€ 0,1

3) Di approvare la relazione tecnica sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

4) Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle partecipazioni societarie dell'Unione Regionale:

TIPOLOGIA	SOCIETÀ	INTERVENTO
A) Società partecipate ammissibili per presenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P. e per assenza di	Informatica delle Camere di	Mantenimento della partecipazione
condizioni ostative ex art. 20 comma 2 T.U.S.P.	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Mantenimento della partecipazione
B) Società partecipate inserite nel piano di razionalizzazione ex art. 24, per assenza delle condizioni ex	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
art. 4 T.U.S.P.	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.)	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
C) Società partecipaté già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	liquidazione della quota In attesa della liquidazione della quota In attesa della liquidazione della quota
D) Società partecipate sottratte all'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ex art. 26 comma 2 (allegato A)	Fidi Toscana S.p.a.	Alienazione delle azioni



- 5) Di disporre l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Unione Regionale in Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. e Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., secondo le procedure ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;
- 6) Di disporre la dismissione della partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni;

7) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO GENERALE